

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

92.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SUVICH

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Proroga fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2339) . . . . .	2109
LOJACONO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	

#### La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Pellegrini Giampietro).

PRESIDENTE rivolge un saluto al *Sottosegretario di Stato per le finanze* Pellegrini Giampietro, che fu già apprezzato componente della Commissione del bilancio.

Comunica che sono in congedo i *Consiglieri nazionali*: Cenzato, Colombati, Frignani, Masetti, Morelli e Venturi; è assente per mobilitazione il *Consigliere nazionale* Mezzetti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALADINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Proroga fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (*Approvato dal Senato*). (2339)

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che prima dello stato di guerra l'assicurazione contro il rischio ordinario di navigazione delle navi mercantili era effettuata anzitutto con le possibilità offerte dal mercato assicurativo nazionale e poi utilizzando il mercato estero, specialmente quello inglese.

Con l'avvento della guerra contro l'Inghilterra non si è potuto più valersi del mercato inglese per la riassicurazione. D'altra parte, il mercato nazionale aveva un limite di copertura relativamente modesto oltre il quale rimaneva scoperta l'assicurazione delle navi.

Si rese, pertanto, necessario un intervento superiore per poter garantire l'armamento, in modo particolare per le navi da passeggeri di alto valore, della totale copertura dei rischi di navigazione.

Inoltre, si dovette tener presente che anche il valore delle navi da carico, con l'avvento della guerra, aumentava sensibilmente e si copriva con difficoltà.

La legge del 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, stabilì che lo Stato sarebbe intervenuto nella copertura dei rischi ordinari di navigazione con la formula del secondo rischio e, per in-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

crementare le possibilità del mercato nazionale, vennero autorizzate alla copertura anche le assicuratrici che ordinariamente non si occupano di rischio-trasporti.

Così, fino ad una determinata somma, esempio 50 milioni, la copertura si sarebbe fatta dal mercato nazionale, mentre per i danni eccedenti copriva lo Stato.

Successivamente, con legge 11 luglio 1941-XIX, n. 935, queste disposizioni furono prorogate e fu estesa la copertura dei rischi anche per le navi in costruzione e per le navi da carico di valore superiore alle possibilità di mercato.

Col provvedimento in esame si prorogano tutte queste disposizioni fino al termine dell'anno solare in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

L'opportunità della proroga è evidente e pertanto propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10.15.**

**ALLEGATO**

## **TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

Proroga fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (2339)

### **ARTICOLO UNICO.**

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni già prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

